

**Cassazione penale sez. V - 20/02/2018, n. 10523**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente -  
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -  
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere -  
Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -  
Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.S., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/09/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO;

lette le conclusioni del PG di seguito riportate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 04/09/2017, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondata, la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di Milano del 24/04/2012 (irrevocabile il 16/05/2013) nei confronti di R.S. per i reati di omicidio in danno di S.D., detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, distruzione e occultamento di cadavere, cessione illecita di sostanze stupefacenti.

1.1. L'ordinanza impugnata ha diffusamente ricostruito il percorso argomentativo della sentenza di primo grado della Corte di assise di Sondrio, evidenziando gli indizi gravi, precisi e concordanti che avevano giustificato l'affermazione di responsabilità di R.: la sera dei fatti l'imputato era in stato di alterazione psico-fisica, causata dall'assunzione di alcolici e probabilmente di stupefacenti, e armato della pistola con la quale era stato ucciso S. prima di incontrare la vittima in un pub; nel corso della serata, l'imputato aveva compiuto una serie di gravi episodi criminosi (quali la detenzione e il porto di un'arma clandestina), sfociati nell'esplosione di ripetuti colpi di pistola in un centro abitato; l'imputato era l'ultima persona ad aver visto in vita la vittima; l'imputato aveva distrutto il cadavere della vittima, bruciandone e dispendendone i resti, aveva liquefatto l'arma del delitto e aveva perveracamente cercato di eliminare ogni traccia del fatto; l'imputato aveva raccontato plurime e mendaci ricostruzioni degli accadimenti e la versione stabilizzata degli stessi si connotava per incolmabili contraddizioni e lacune ed era smentita dalle emergenze processuali, il che aveva definitivamente rivelato la falsità della tesi difensiva circa il presunto suicidio di S.; il comportamento dell'imputato dopo la morte della vittima non trovava alcuna logica spiegazione se non quella di impedire l'accertamento dell'omicidio; la vittima non aveva denotato nella serata, prima o altrove, intenzioni suicide e umori depressi; i segni di lesività riscontrati sul reperto A (frammento di osso sferoide e adiacente frammento di nervo ottico di destra) e sul reperto 7 (frammento di osso parietale posto sulla sommità del capo) del cadavere di S. dimostravano, con elevato grado di probabilità, che questi era stato attinto sulla sommità della calotta cranica da un colpo di pistola esploso dall'omicida; la testimone P. (che gestiva un agriturismo ubicato di fronte all'azienda di famiglia dell'imputato) aveva udito la deflagrazione di due colpi di pistola nell'ora e nel luogo in cui era stata uccisa la vittima.

L'ordinanza impugnata ha poi richiamato la conforme sentenza della Corte di assise di appello di Milano (che, in particolare, aveva rilevato come in ordine ai reperti A e 7 nessuna specifica censura alla motivazione della pronuncia di primo grado fosse stata articolata) e della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 13387/14 del 16/05/2013, che aveva rigettato il ricorso dell'imputato.

1.2. La Corte bresciana ha poi evidenziato i tre elementi, tutti di natura tecnico-peritale, posti a fondamento della richiesta di revisione.

Dalla consulenza tecnica di B.P. (già consulente della difesa fin dal primo grado, insieme con il prof. T.C. e con il dott. F.M.) si desume che la composizione delle particelle di lega Cu-Zi rinvenute sul reperto 7 non erano compatibili con la composizione delle leghe utilizzate per realizzare la camicia dei proiettili per arma corta, mentre la morfologia e le dimensioni della lesioni erano state modificate irreversibilmente dopo il repertamento.

Dalla consulenza medico-legale del prof. G.A. si evince che la relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero in ordine ai reperti 7 e A era inficiata da vizi metodologici circa l'esclusione di ipotesi alternative possibili in ordine alla produzione post mortale della lesione presente sul reperto 7 e all'emorragia periferica al nervo ottico riscontrata sul reperto A.

La perizia fonica di V.A. aveva concluso che era effettivamente possibile che la teste P. avesse udito i colpi di arma da fuoco, ma che il secondo colpo descritto come più cupo potrebbe essere stato confuso con l'effetto eco provocato dal colpo stesso, mentre l'analisi fotometrica su sequenze di spari ravvicinati evidenzia che il primo colpo presentava un timbro più cupo rispetto al secondo.

1.3. La Corte di appello di Brescia rileva che le consulenze B. e G. - riguardanti i reperti 7 e A - non costituiscono prova nuova, ma solo la riproposizione di tesi difensive proposte nel processo in tutti i loro aspetti scientifici da consulenti dotati di tutte le cognizioni del caso (tra i quali lo stesso B.) e disattese nei tre gradi di giudizio. La consulenza B., in particolare, chiede di ripetere analisi sui reperti già eseguite a suo tempo (su suggerimento del consulente della difesa prof. T., presso l'Istituto di Medicina legale di (OMISSIS) all'epoca diretto dallo stesso T. e con l'uso del microscopio elettronico a scansione utilizzato con l'ausilio di personale di fiducia sempre di T.) e prospetta una presunta incompatibilità tra la composizione delle particelle della lega Cu-Zi rinvenute sul reperto 7 rispetto a quelle solitamente componenti la camicatura dei proiettili di armi corte, argomento già discusso in primo grado (dove pure si era prospettata la possibile provenienza delle particelle dal materiale cimiteriale), laddove la composizione della lega Cu-Zi rinvenuta sul reperto 7 non è qualitativamente distante da quelle astrattamente possibili sulla base delle stesse indicazioni del consulente: nella nuova consulenza B., inoltre, è stata inserita, a sostegno di quanto dedotto, la relazione redatta a suo tempo da T., il che conferma che non si versa in ipotesi di nuove acquisizioni scientifiche. Anche la consulenza G., osserva l'ordinanza impugnata, è la riproposizione della tesi di una possibile origine diversa, rispetto allo sparo, delle lesioni osservate nei due reperti, argomento, pure ampiamente discusso in primo grado, in ordine al quale, con riferimento ad un'altra consulenza G. (cui quella allegata alla richiesta di revisione si richiama), fu rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

Quanto alla consulenza V., la Corte di appello di Brescia, richiamando le dichiarazioni della teste P., osserva che la prospettazione del secondo rumore come eco dello sparo non è verosimile, al di là delle registrazioni del fonometro, e, comunque, non è dirimente posto che se anche lo sparo fosse stato uno solo la valutazione del compendio probatorio non muterebbe.

Rileva infine l'ordinanza impugnata che anche se si volesse eliminare l'esito degli accertamenti sui reperti A e 7 (peraltro formulati dagli stessi consulenti del pubblico ministero in termini di elevata probabilità) e si volesse ritenere che quello sentito dalla P. sia stato un unico colpo, rimarrebbe tutto il restante compendio probatorio a carico di R., essendo indiscutibilmente assodato che: S. è morto alla presenza di R. presso la ditta " R. Graniti"; la vittima è morta per un colpo di pistola (come riferito dallo stesso imputato); la pistola era nella disponibilità e nel possesso di R.; si trattava della stessa pistola usata da R. per sparare un colpo in aria presso la casa della B. e due colpi mentre era in auto con la Br. (fatti anch'essi ammessi da R.); R. non aveva alcun motivo, legato all'attività produttiva, di recarsi di notte presso la ditta; S. non aveva alcun motivo di suicidarsi; la dinamica del presunto "suicidio" descritta da R. è insanabilmente illogica e contraddittoria; la posizione delle macchie di sangue rinvenute sul muretto a sinistra del cancello carraio della ditta " R. Graniti" è incompatibile con la descritta dinamica del suicidio e, al contrario, compatibile con il fatto omicidiario; R. ha fatto di tutto per occultare il cadavere e depistare le indagini e ha disperso la pistola, impedendone il ritrovamento.

Osserva conclusivamente la Corte bresciana che la richiesta di revisione è manifestamente infondata, in quanto le consulenze B. e G. non rientrano tra le ipotesi di nuova perizia consentita ai fini della revisione, riproponendo esse (e solo in parte) argomentazioni già discusse e confutate nel processo, mentre anche a voler ritenere che il colpo d'arma da fuoco udito dalla teste P. sia stato uno solo, non si tratterebbe di elemento di prova tale da dimostrare, se accertato, che il condannato deve essere prosciolto.

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione R.S., attraverso il difensore avv. M. Colosio, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 634, comma 1, in relazione all'art. 631 c.p.p.. La Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di revisione effettuando un giudizio prognostico astratto con un'anticipazione del giudizio di merito sulla fondatezza delle "nuove prove".

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione. In modo del tutto contraddittorio si è escluso che la perizia integri una prova nuova, in quanto la stessa ordinanza impugnata dà atto che, secondo la consulenza B., la composizione delle particelle di lega Cu-Zi rinvenute sul reperto 7 non era compatibile con la composizione delle leghe impiegate per la realizzazione delle camicie dei proiettili, sicchè emerge una prova nuova mai acquisita nei due giudizi di merito.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 634 c.p.p..

La Corte di appello non ha analizzato la pluralità degli elementi trasfusi nelle tre nuove perizie tecniche (balistica, medico-legale e fonica) che non erano di facile e immediato accertamento, ma richiedevano una valutazione adeguata ed approfondita con l'adozione della garanzia del contraddittorio delle parti.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c). Erroneamente l'ordinanza impugnata ha seguito l'orientamento di legittimità secondo cui la perizia può costituire prova nuova in sede di revisione solo se basata su nuove acquisizioni scientifiche suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, in quanto, come affermato da altre pronunce della Corte di cassazione, anche una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi già noti ai periti può costituire novum ai fini della revisione. La Corte di appello ha ommesso di valutare la pluralità di elementi trasfusi nella richiesta di revisione: a) nella nuova consulenza B., si rimarca una presunta incompatibilità tra la composizione delle particelle della lega Cu-Zi rinvenute sul reperto 7 rispetto a quelle solitamente componenti la camicatura di armi corte: pur

essendo una prova già acquisita agli atti, nella nuova perizia si evidenzia che quelle particelle di Rame - Zinco potevano provenire dal materiale cimiteriale e non dalla camiciatura dei proiettili di armi corte; b) comunque la composizione della lega Cu-Zi non è qualitativamente distante dalle indicazioni sostenute dal consulente tecnico del P.M; c) la consulenza G. ripropone una chiave interpretativa della cinetica della determinazione dell'evento lesivo avente una possibile diversa origine, rispetto allo sparo, delle lesioni osservate nei reperti 7 e A dallo sparo, ossia una produzione post mortale delle lesioni di cui al reperto 7 e, con riferimento al reperto A), il novum probatorio rispetto a quello già valutato dalla Corte di assise di Sondrio nel giudizio di primo grado è la possibile diversa genesi dell'emorragia al nervo ottico evidenziata dal reperto.

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 634 in relazione all'art. 631 c.p.p.. La declaratoria di inammissibilità è illegittima in quanto le nuove prove trasfuse nelle tre perizie valutate di per sé e unitamente a quelle già acquisite avrebbero potuto determinare una totale rielaborazione della verità processuale, incidendo sulla prova generica e aprendo delle piste alternative e dei ragionevoli dubbi sulla colpevolezza del ricorrente che si sostanziano nei seguenti elementi probatori: a) i RIS hanno accertato che all'interno dell'autovettura di R. non è stato rinvenuto alcun bossolo esploso di proiettile idoneo a dimostrare lo sparo da un'arma da fuoco; b) la difesa tecnica aveva contestato nel giudizio di secondo grado le conclusioni della perizia sul reperto 7, chiedendo un nuovo accertamento peritale in quanto anche se i bossoli trovati nei pressi dell'azienda R. - Graniti erano identici al bossolo rinvenuto nella casa di B.L., fidanzata di R., la contraddittorietà della prova è rappresentata dal fatto che l'identità dei bossoli non costituisce un indizio grave, preciso e concordante per ritenere inesistente la pista suicidiaria, sicchè i noviter producta avrebbero potuto convalidare l'incertezza probatoria sulla reità del condannato; c) come asseverato dalla stessa ordinanza impugnata, con riferimento alla genesi della lesione presente nel reperto 7, alla provenienza delle particelle di zinco - rame da residui di sparo e al tramite encefalico, già la sentenza di primo grado aveva attribuito a detti elementi valenza meramente indiziaria; d) la consulenza di B. rimarca che i consulenti del P.M. non avevano effettuato alcuna analisi per accertare se i due bossoli rinvenuti presso l'abitazione della B. e presso l'azienda di R.S. fossero stati sparati dalla stessa arma e per introdurre questo dubbio la nuova perizia concludeva che la lesione rilevata sul reperto 7 era stata prodotta nel corso delle campagne di scavo in area ricoperta di riporti di terreno cimiteriale e che la stessa era stata incrementata nei successivi passaggi; e) l'analisi fonometrica trasfusa nella perizia fonica V. sostiene che su sequenze di spari ravvicinati è stato accertato che il primo colpo presenta un timbro più cupo rispetto al secondo e che quindi questo secondo colpo potrebbe esser stato confuso dalla teste P. con l'effetto dell'eco provocato sul primo colpo, il che eliminerebbe la prova relativa al "colpo di grazia".

3. Con requisitoria scritta in data 02/02/2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. P. Gaeta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato.

2. Le censure relative alla declaratoria di inammissibilità de piano articolate con il primo e con il terzo motivo, ma richiamate anche in altri motivi e, in particolare, nell'ultimo - non meritano accoglimento.

2.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile *ictu oculi* e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel

contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 245770). La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004 - dep. 2005, Dimic, Rv. 231138), fermo restando che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili *ictu oculi* (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496); nella fase della delibazione preliminare, dunque, il giudice di merito può "valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529,530 e 531 c.p.p.; e tale valutazione, benchè operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti" (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017 - dep. 2018, Arpe).

2.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati. La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione si basa sulla ritenuta inidoneità, riscontrata *ictu oculi* dalla Corte di appello, delle prove allegate a sostegno della richiesta di revisione.

Come meglio si vedrà più oltre esaminando le ulteriori doglianze del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha, in primo luogo, escluso la riconoscibilità, nelle consulenze dedotte, di tecniche diverse e innovative rispetto agli accertamenti che hanno costituito il compendio probatorio posto a giustificazione della decisione di condanna (o, meglio, di una parte di esso): valutazione, questa, che all'evidenza non richiede un'approfondita anticipazione del giudizio di merito. Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo ai rilievi dell'ordinanza impugnata circa il carattere in radice non innovativo delle consulenze B. e G. concernenti i reperti 7 e A rispetto alle prove relative ai medesimi reperti vagliate dalle sentenze di merito: anche per tali rilievi deve escludersi che essi esorbitino dai limiti di un apprezzamento *ictu oculi*. La Corte distrettuale ha poi rilevato il carattere non dirimente del numero degli spari (al quale si riferisce la terza consulenza allegata alla richiesta di revisione) e che anche se si espungessero *tout court* gli accertamenti relativi al reperto 7 e A e si accertasse l'unicità del colpo che ha attinto la vittima, ciò non inciderebbe su "tutto il restante compendio probatorio a carico del R.": valutazione, questa, che lungi dal fondarsi su un'approfondita anticipazione del giudizio di merito, resta circoscritta ad una sommaria delibazione fondata sulla comparazione tra le prove dedotte come "nuove" e l'insieme di quelle acquisite al processo, essendo risultata la causa di inammissibilità di evidente e immediato accertamento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848; Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, Rv. 264740).

3. Il secondo motivo non merita accoglimento. La Corte di appello esclude in radice che le consulenze B. e G. si fondino su acquisizioni scientifiche innovative (come, tra l'altro, confermato dal fatto che nella prima viene inserita, a sostegno, la relazione redatta a suo tempo dal prof. T.). Con specifico riferimento alla consulenza B., inoltre, l'ordinanza impugnata rileva che essa prospetta la presunta incompatibilità tra la composizione delle particelle della lega Cu-Zi rinvenute sul reperto 7 rispetto a quelle solitamente componenti la camiciatura dei proiettili di armi corte e la possibile provenienza delle particelle da materiale cimiteriale: argomenti, entrambi, che la Corte di appello indica come già trattati e disattesi nel processo. Al riguardo il ricorrente lamenta la contraddittorietà intrinseca della motivazione lì dove ha negato alla consulenza i caratteri della prova nuova rilevante ai fini della revisione. La censura, tuttavia, non può essere accolta, perchè trascura di confrontarsi con le specifiche indicazioni offerte in proposito dalla Corte distrettuale, la quale ha richiamato puntualmente i passaggi della sentenza di primo grado che escludono la connotazione di *novum* della consulenza in esame e, in particolare, la parte della motivazione della Corte di assise di Sondrio espressamente dedicata all'esame della tesi dei consulenti della difesa (tra i quali lo stesso B.), secondo cui non vi erano elementi per sostenere che la lesione riscontrata sul frammento d'osso parietale

fosse stata cagionata da un colpo d'arma da fuoco, laddove le particelle di rame e zinco potevano provenire dal terreno di sepoltura, in parte costituito da materiale cimiteriale. Non sussiste, dunque, la denunciata contraddittorietà delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo, che, peraltro, neppure deduce la riconducibilità della consulenza a nuove acquisizioni scientifiche idonee a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013 Mazzagatti, Rv. 256136).

4. Anche il quarto motivo e, nelle censure ulteriori rispetto a quella di ordine processuale già esaminata, il quinto non meritano accoglimento.

4.1. Per una compiuta disamina delle censure articolate dal ricorso, mette conto ripercorrere, in sintesi, l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte circa l'attitudine degli accertamenti tecnico-scientifici ad assumere valenza di prova nuova ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il più risalente indirizzo si muoveva all'interno di coordinate che escludevano in radice l'idoneità di una diversa e nuova valutazione tecnico-scientifica dei dati già noti ad integrare la prova nuova ai fini della revisione: si affermava, infatti, che siffatta valutazione è destinata a risolversi in apprezzamenti critici di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio, come tali inammissibili (Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994 - dep. 1995, Muffari, Rv. 201111), ossia nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ontologici ed emergenze oggettive già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (Sez. 1, n. 1095 del 23/02/1998, Nappi, Rv. 210022).

Nei termini indicati, l'orientamento più risalente svalutava il dinamismo intrinseco alla ricerca scientifica e il suo procedere attraverso progressive falsificazioni: sotto questo profilo, l'orientamento più risalente "rifiuta l'idea che nella nozione di scienza sia insito il concetto di fallibilità, di relatività, di evoluzione; rifugge il metodo della smentita e della falsificabilità, nonchè la ricerca e la valutazione di altre differenti ricostruzioni del fatto storico al fine di dimostrare che le alternative non sono ragionevolmente configurabili; non accetta la prospettiva che l'utilizzazione di un diverso metodo, pur se applicato agli stessi elementi, possa produrre esiti affatto diversi; rifugge la dimostrazione dell'applicabilità di leggi scientifiche alternative che diano al fatto provato una spiegazione differente" (Sez. 1, n. 15139 del 08/03/2011, Ghio, Rv. 249864).

In questa prospettiva (e fermo restando il limite invalicabile posto dall'art. 637 c.p.p., comma 3, in forza del quale, in sede di revisione, il proscioglimento non può essere pronunciato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio), si apprezza l'approdo della giurisprudenza di legittimità verso una ridefinizione della valenza della valutazione tecnico-scientifica: si è infatti affermato che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico-scientifici applicati, può, in effetti, condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi, a condizione che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211457; conf. Sez. 1, n. 25810 del 07/05/2002, Gucci, Rv. 221589; Sez. 6, n. 26734 del 15/04/2003, Morabito, Rv. 227422). Se, dunque, costituisce "prova nuova" quella che mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840), alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento alla diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali, quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460). Di qui, una duplice, ulteriore conclusione: in primo luogo, il superamento - ovviamente alle condizioni indicate - di quello che in dottrina

è stato indicato come il dogma della "non novità" di una perizia, posto che, come affermato da questa Corte, una perizia può costituire prova nuova se, appunto, basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013, Mazzagatti, cit.; conf. Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256599; Sez. 5, n. 1976 del 22/04/1997, Cavazza, Rv. 208546, secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione fondata su una perizia nuova per metodologia e conclusioni); in secondo luogo, il rilievo che anche le prove incidenti su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria possono rivestire carattere di novità ai fini del giudizio di revisione, purchè siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5, n. 2982 del 26/11/2009 - dep. 2010, Veneruso, Rv. 245840; conf. Sez. 1, n. 26637 del 28/05/2008, Sepe, Rv. 240869), sicchè "la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali" (Sez. 1, n. 15139 del 08/03/2011, Ghio, cit.).

4.2. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte distrettuale (richiamando espressamente Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013, cit.) ha fatto buon governo dei principi di diritto espressivi del più recente e consolidato orientamento, rilevando che tanto la consulenza B., quanto la consulenza G. non segnalano alcuna acquisizione scientifica innovativa, tale da inficiare le risultanze poste a fondamento del giudizio di condanna.

D'altra parte, come si è visto, l'ordinanza impugnata ha rilevato che le due consulenze riguardanti i reperti 7 e A costituiscono mera riproposizione di tesi difensive dedotte nel processo - in tutti i loro aspetti scientifici da consulenti dotati di tutte le cognizioni del caso - e disattese nei tre gradi di giudizio. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, le ulteriori censure articolate dal ricorrente con il quarto motivo in ordine alla consulenza B. non meritano accoglimento per le ragioni già indicate rilevando l'infondatezza del secondo motivo, mentre, per quelle relative alla consulenza G., la Corte di appello di Brescia ha rilevato che quest'ultima consulenza propone una tesi già esaminata nel corso del giudizio di primo grado e in relazione alla quale (proprio con riferimento ad un'altra consulenza G., cui si richiama la consulenza allegata alla richiesta di revisione) il giudice di appello aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: rilievo, quest'ultimo, rispetto al quale il ricorso non propone alcuna disamina critica, il che, sotto questo profilo, rende la doglianza, correlata esclusivamente - e, comunque, in termini del tutto aspecifici - al compendio probatorio valutato dal giudice di primo grado, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4.3. Nè meritano accoglimento le censure articolate con il quinto motivo, alla luce del consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzia come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; conf. Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghio, Rv. 260005). Principio di diritto, questo, alla luce del quale i rilievi del ricorrente circa la perizia fonica V. sono del tutto inidonei ad inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata, che, al riguardo, oltre a vari rilievi circa la specifica incidenza della perizia stessa sulle dichiarazioni della teste P., ne ha messo in luce, in radice e con argomento non oggetto di specifica censura, il carattere non dirimente, in quanto "anche ove lo sparo fosse stato uno solo, non muta certamente lo scenario complessivo della vicenda e la valutazione del compendio probatorio". Analoghe considerazioni valgono per le ulteriori doglianze proposte con il quinto motivo, doglianze che non inficiano le argomentazioni della Corte di appello circa la carenza, nelle allegazioni difensive, dei connotati necessari ad integrare il presupposto della revisione; peraltro, tali doglianze - quando non si risolvono nella mera critica alle decisioni di merito e al relativo compendio conoscitivo - fanno leva sul riferimento ad elementi che si assume caratterizzanti il materiale probatorio rispetto al quale valutare l'incidenza delle dedotte prove nuove: detti riferimenti, tuttavia, sono articolati in termini del tutto frammentari e neppure

correlati a specifiche argomentazioni svolte dalle sentenze di condanna; essi, inoltre, risultano in toto privi di correlazione con i plurimi elementi fondanti il compendio conoscitivo così come ricostruito dall'ordinanza impugnata, il che, anche sotto questo profilo, rende ragione dell'inidoneità delle censure ad inficiare la tenuta logico-argomentativa dell'ordinanza impugnata e conferma il carattere meramente deliberativo dell'apprezzamento svolto dalla Corte di appello.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018